



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 61 del 04-05-2023

Oggetto: Istituzione, ai sensi dell'art. 10, Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi) e identificazione delle particelle catastali interessate da eventi incendiari nel Comune di Monteprandone (AP).

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Loggi Sergio	Sindaco	P
Morelli Daniela	Vice Sindaco	P
Cossignani Meri	Assessore	A
Ficcadenti Christian	Assessore	A
Iozzi Roberta	Assessore	P
Gabrielli Fernando	Assessore	P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Loggi Sergio in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 4^a Settore Assetto del Territorio – Tutela Ambientale - Attività Produttive e il Responsabile del 3^a Settore Economico - Finanziario – Tributi esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del 3^a Settore
f.to Dott. Gianni Irelli

Il Responsabile del 4^a Settore
f.to geom. Gianmario Bruni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge 21 novembre 2000, n. 353, è stata emanata la *Legge quadro in materia di incendi boschivi*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2000, n. 280;
- la suddetta legge ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 353 del 2000, per "*incendio boschivo*" si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli; mentre, ai sensi del comma 1-bis del predetto articolo, per "*incendio di interfaccia urbano-rurale*" si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile;
- le Regioni, ai sensi dell'art. 3, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di Linee guida e di direttive deliberate, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., i Comuni provvedono, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di cui al richiamato comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato (Carabinieri Forestale); i Comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima Regione muniti delle necessarie capacità tecniche;

VISTO che, l'art. 10, ai commi 1 e 2 della Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., dispone quanto segue:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 (quindici) anni dagli eventi di cui trattasi, deve essere espressamente richiamato il suddetto vincolo quindicennale, pena la nullità dell'atto;
- è vietata per 10 (dieci) anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco; è inoltre vietata per 10 (dieci) anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
- sono vietate per 5 (cinque) anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Direzione generale competente in materia del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri

- casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- sono altresì vietati per 10 (dieci) anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per 3 (tre) anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco;
 - il suddetto "Catasto incendi" è aggiornato annualmente dal Comune; l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 30 (trenta) giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni; decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
 - è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;

VISTO che la Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 750 del 20/06/2022, ha adottato il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e delle Linee guida ministeriali di cui al decreto 20 dicembre 2001, il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" della Regione Marche, stabilisce che il "*periodo a rischio di incendio boschivo*" inizia il giorno 01 luglio e si conclude il 15 settembre di ogni anno; particolari condizioni meteorologiche possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, tutti i boschi, così come definiti ai sensi della L.R. Marche n. 6 del 2005, recante "Legge Forestale Regionale" o individuati nella Carta forestale regionale adottata con D.G.R. Marche 11 settembre 2001, n. 2091, sono aree a rischio di incendio boschivo;

CONSIDERATO che, per l'istituzione del Catasto incendi, finalizzato all'apposizione dei vincoli stabiliti dall'art. 10, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., i Comuni possono avvalersi dei rilievi delle aree percorse da incendio effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare;

VISTO che i dati raccolti nell'ambito dell'attività di rilevazione posta in essere dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle campagne Antincendi Boschivi (AIB), è stata resa disponibile dal Sistema Informativo della Montagna (SIM) ai diversi soggetti istituzionali e ai Comuni interessati come supporto all'istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco;

VISTO che nella banca dati del SIM è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); infatti, nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che, a seguito di accreditamento e successiva consultazione presso la banca dati SIM, si è accertato che dal 01/01/2004 al 31/12/2022, non risultano presenti aree percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Monteprandone (AP);

DATO ATTO, altresì, che il Catasto incendi si compone dell'elenco dei suoli percorsi da incendi boschivi; ogni evento è caratterizzato da una scheda riportante i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse, come risultanti dalla banca dati del Sistema Informativo della Montagna (SIM);

VISTO che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 30 (trenta) giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni; decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni; è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 del predetto articolo solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 353, di emanare il presente atto;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. Marche 23 febbraio 2005, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. **di approvare** la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di istituire**, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., il Catasto Incendi Boschivi allegato alla presente, nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse dal fuoco e l'individuazione cartografica delle stesse;
3. **di dare atto** che:
 - l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco dev'essere esposto per 30 (trenta) giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
 - decorso il suddetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
 - è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;
4. **di dare mandato** al Responsabile del IV Settore: Assetto del territorio – Attività produttive – Tutela Ambientale di questa Amministrazione affinché provveda all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
5. **di nominare** Responsabile del Procedimento l'arch. Alessio Tomassini;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Carabinieri Forestale – Stazione di San Benedetto del Tronto;
7. **di avvisare** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (TAR Marche), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla notifica dello stesso, e, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Sergio Loggi

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 30 giorni consecutivi dal 05.05.2023 al 04.06.2023, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 04-05-2023

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 05.05.2023

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 05.05.2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli